

## CXCIII.

## TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1886

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — *Commemorazione del Senatore Generale Gaetano Sacchi — Parole dei Senatori Pierantoni e Mezzacapo, del Ministro della Guerra e del Senatore Cencelli — Annunzio di interpellanza del Senatore Riberi al Ministro di Grazia e Giustizia « Sulle condizioni giuridiche dei ricoverati nei manicomi » — Approvazione senza discussione dei seguenti progetti di legge: 1. Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossana a destra del fiume Po. Allargamento e sistemazione del cavo predetto; 2. Approvazione di contratti di permuta e cessione di beni demaniali; 3. Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali; 4. Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina concernente la consegna di opere incomplete; 5. Proroga del termine per la alienazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni — Discussione del disegno di legge sul riordinamento della imposta fondiaria — Comunicazione del decreto reale di nomina del Senatore Messedaglia a Commissario regio per sostenerne la discussione — Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Ferraris — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Osservazioni del Senatore Finali, Relatore — Nuove dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Osservazioni dei Senatori Jacini, Ferraris e Finali, Relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Approvazione dell'art. 3, dopo domanda di schiarimenti dei Senatori Finali, Relatore, e Griffini, cui risponde il Commissario regio — Approvazione dei seguenti articoli dal 4 fino all'11 inclusivamente, previ schiarimenti sollecitati dal Relatore e forniti dal R. Commissario sugli articoli 5, 8, 10 e 11 — votazione a scrutinio segreto dei 5 progetti di legge approvati in principio di seduta e per la nomina di un Commissario alla Biblioteca e alla Giunta delle petizioni — Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

Sono presenti i Ministri degli Esteri, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed il Commissario Regio per la discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Commemorazione  
del Senatore Sacchi Gaetano.**

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Anche ieri la Presidenza del Senato venne contristata dal doloroso annunzio che mi tocca darvi oggi, che la sera del 25 febbraio or ora passata era mancato ai vivi, qui in Roma, un altro Collega nostro, il generale Gaetano Sacchi.

Aveva appena varcato il dodicesimo lustro, giacchè era nato in Pavia il 6 dicembre 1824.

Era uno dei valorosi e rari superstiti delle patrie battaglie. Per amor di patria si fece esule da giovinetto e trasse a Montevideo a far parte della legione italiana che, duce Garibaldi, tanto illustrò l'Italia coi suoi fatti d'arme, e si distinse particolarmente nel combattimento di S. Antonio, riportandone il grado di capitano. Rimpatriato nel 1848, si fece soldato dell'indipendenza italiana, combattendo valorosamente per la libertà a Luino e poscia a Velletri e a Roma. Caduta la Repubblica Romana riprese la via dell'esilio. Ma nel 1859 lo ritroviamo nuovamente nei cacciatori delle Alpi col grado di maggiore e più tardi colonnello comandante di un reggimento di fanteria, comando che abbandonò per seguire il generale Garibaldi nella sua leggendaria impresa di Sicilia. Entrato nel 1862 nell'esercito regolare col grado di maggior generale, salì rapidamente per merito a quello di tenente generale, sostenendo comandi importanti fino a quello che esercitava attualmente di Presidente del Comitato di fanteria e cavalleria.

Era Senatore del Regno dal 1876 e adempiva ai doveri della carica con tutta l'assiduità compatibile colle alte missioni di cui era investito.

Di modi affabili e cortesi era circondato dall'affetto e dall'estimazione del Senato, dell'esercito e della cittadinanza che oggi ne rimpiangono amaramente la perdita.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Poche per numero, brevi per durata, spesso tristi per gli eventi sono le sedute del Senato. Qui non di rado l'opera temprata del legislatore è preceduta dalla triste elegia del dolore. In tre giorni la patria ha perduto in Giovanni De Falco ed in Gaetano Sacchi due delle maggiori forze degli Stati: il giureconsulto di tempra romana che sapeva librare con ferma mano e retta coscienza la bilancia della giustizia, il valoroso ed antico soldato, che difese la libertà di due mondi, splendido esempio d'indomito valore. Ascoltai molte commemorazioni dal giorno che qui venni e sempre io tacqui, perchè penso che l'elogio dei forti spetti soltanto a quelli che egregie cose compirono; ma sulla tomba di Gaetano Sacchi il silenzio non mi è possibile; lo vince il pensiero di un intimo saluto.

Fanciullo, conobbi Gaetano Sacchi per le narrazioni di una storia gloriosa, che veniva dall'America, a scuotere la fibra della gioventù italiana oppressa da governi impossibili.

Gaetano Sacchi ci insegnava che un pugno di eroi era laggiù a difendere la libertà e l'indipendenza delle repubbliche latine, vi era a cancellare quella infame parola che un diplomatico disse al Congresso di Vienna: « Ma che « cosa hanno fatto gl'italiani per meritare qual- « che cosa che non sia il fatto della conquista? »

Alfiere ventenne, nella battaglia di Sant'Antonio, dopo una lotta da giganti, fu portato a salvezza, gravemente ferito, sull'omero dal generale Garibaldi. Lo vidi più tardi con gli occhi della mente sopra la nave la *Speranza*, vincere la infermità del corpo e correre quasi pazzo per la gioia, abbracciando i commilitoni alla notizia che le libertà costituzionali erano state largite in Piemonte e che Carlo Alberto, magnanimo, indettava la guerra d'indipendenza allo straniero.

Il Sacchi ritornava con Giuseppe Garibaldi, che aveva cantato con il cuore pieno d'Italia:

Io la vorrei distrutta,  
Coi suoi palagi infranti,  
Prima che vederla trepida  
Sotto il baston del vandalo.

Lo udiste, signori Senatori, dalla parola dell'egregio nostro Presidente quanto il Sacchi fu valoroso sui campi di battaglia di Lombardia e di Roma.

Io lo conobbi sulle sponde del Volturno, uno dei tanti magnanimi lombardi venuti a combattere la borbonica signoria; lo vidi tra quella valorosa gioventù di Pavia, a cui molto si deve della vittoria, che prese nome dal Volturno.

Poi lo ebbi comandante dalle sponde del Po a Borgoforte, Cismons, Primolano, Borgo e Levico, tra le prese gole del Tirolo, esempio impareggiabile di energia e di valore.

Qui nel Senato lo ritrovai e l'ebbi sempre amico cortese, memore di quella salda amicizia, che si stringe tra le fortune del campo.

Bellissimo della persona, forte, gagliardo, era la prova del detto di Alfieri che: « la pianta uomo nasce robusta in Italia ».

Benchè il dolore dell'antica ferita lo cruciasse sovente, sognava nuovi ardimenti per la patria: Pochi giorni prima di ammalarsi egli

mi diceva che aveva sperato di condurre coloni italiani sulle terre di Africa; e ricordava le legioni romane, che quando tornavano sudati dalle fatiche, passavano a guado il Tevere, senza paura dell'inclemenza del bagno e che correvano il mondo senza temere i raggi scottanti del sole.

Ora l'uomo in Gaetano Sacchi non è più; ma gli eroi non muoiono: la morte per essi è l'apoteosi. E certamente la gloria di Gaetano Sacchi sarà commemorata con storica celebrazione dai popoli riconoscenti delle Americhe.

Se, come disse il Foscolo:

A egregie cose il forte animo accendono  
L'urne dei forti.....

un insegnamento dobbiamo raccogliere da tanta sventura: che ciascuno continui, sentinella vigile del dovere, a custodire la grandezza della patria. Terminando, espongo un voto al Senato: che voglia a suo tempo ordinare che queste maestose figure, che ogni giorno lasciano la scena della vita, siano salvate dall'oblio per mano dello scultore e restino insieme agli altri busti collocate nelle sale del Senato a darci fede nei giorni dello sconforto, perchè dal freddo marmo lavorato dall'artista emana spesso più calore che non dal guardare certi spettri viventi.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Sento il dovere di prendere la parola per commemorare la perdita di Gaetano Sacchi, che oltre d'essermi stato collega come Senatore, me lo fu pure come generale dell'esercito.

Verso di lui ho poi un dovere ben maggiore, un dovere di gratitudine per le nobili parole che egli pronunciava l'anno scorso in quest'aula, per una circostanza dolorosa per tutti, dolorosissima per me.

Gaetano Sacchi fu patriotta e soldato a tutta prova. Dovunque vi fu da sostenere l'onore, la libertà e l'indipendenza d'Italia egli accorse.

Lo vedemmo quindicenne in America a far mostra del valore italiano, con quella schiera di prodi guidata da un illustre capitano, che fu di poi uno dei principali fattori d'Italia.

Guerreggiò in seguito nella nostra penisola e lo vedemmo in Lombardia, a Roma, in Si-

cilia, da prima coi corpi volontari, di poi nell'esercito, dove salì ai maggiori onori.

Gaetano Sacchi fu sempre ligio ai suoi doveri, e noi vedemmo con quanta assiduità sedesse in quest'aula, su quei banchi ora deserti della sua maschia figura.

Con lui si assottiglia ognor più quella schiera di uomini, resa ormai ben piccola, i quali contribuirono a formare l'Italia.

Accompagni la memoria di Gaetano Sacchi il compianto di tutti noi, del paese e dell'esercito!

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole pronunziate in memoria dell'illustre generale Sacchi, così dall'onorevole Presidente, come da alcuni altri Senatori.

La morte del generale Sacchi fu certamente dolorosa per tutto il paese; ma lo fu più particolarmente per l'esercito, di cui era una vera illustrazione.

Fra le grandi qualità di cui era fornito il generale Sacchi, primeggiava il valore militare.

Egli, fin da giovanissimo, combattè con vera gloria militare nell'America del Sud, e quindi non mancò a nessuno dei combattimenti che ebbero luogo per l'indipendenza d'Italia, e sempre diede prova di un valore veramente singolarissimo.

Io, quale collega dell'illustre estinto e quale Ministro della Guerra, debbo attestare e tributare alla memoria del generale Sacchi la grande stima che tutto l'esercito aveva per esso, e non dubito che imperitura resterà la memoria di un così nobile carattere e di così valoroso soldato. (*Benissimo, bravo*).

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Se l'animo mio fu commosso ieri l'altro per la perdita dell'illustre patriotta e giureconsulto Giovanni De Falco, lo è molto più oggi in occasione della commemorazione di Gaetano Sacchi, il quale per antiche memorie e per giornaliera consuetudine di tanti anni di vederci e trattenerci insieme in queste sale, era divenuto più che Collega, affettuoso e sincerissimo amico; e perciò il Senato mi permetterà di aggiungere brevissime parole alle

splendide già pronunziate dal nostro eccellentissimo Presidente e dagli oratori che hanno preso la parola prima di me.

Mi limiterò a commemorare le doti dell'illustre e compianto amico e collega Senatore Sacchi, ricordando la parte tanto gloriosa da esso presa nella lotta ineguale della difesa di Roma nel 1849, contro un prode esercito straniero che era di fronte a noi, di numero e di potenza estremamente superiore, e che da mesi assediava la nostra città.

Gaetano Sacchi, giovane, baldo, coraggioso, dispregiatore del pericolo e della morte, amico dell'eroe Garibaldi e dell'illustre Medici, nella prospera e nell'avversa fortuna, prese parte a tutte le fazioni di guerra che si svolsero nell'Agro Romano nel 1849, o a Palestrina, o a Velletri, o a Roma.

Sul Gianicolo dove si concentrarono gli sforzi, e la potenza maggiore dell'esercito avversario, e dove infine si decisero, per quella circostanza, le sorti di Roma, io stesso personalmente incontrai più volte Gaetano Sacchi al Casino dei Quattro Venti, al Vascello, a Porta S. Pancrazio, ove da parte di Garibaldi veniva a portare, ed a ricevere i comandi della difesa interna ed esterna di Roma.

Giovane, ufficiale bellissimo, ardimentoso e coraggioso, in Trastevere era conosciuto sotto il nome di capitano biondo di Garibaldi. Fra giovani ufficiali di cuore la simpatia si sviluppa sul campo di guerra, e di lui mi rimase nell'anima imperitura memoria.

Gaetano Sacchi accorse e combattè dovunque era maggiore il pericolo; combattè a piedi e a cavallo.

Era lui dove era Garibaldi, era lui dove scorrazzava la morte e faceva più vittime, era lui sulla breccia fatale di porta San Pancrazio, e vi rimase finchè da forze superiori gli sforzi inauditi dei difensori furono tutti sopraffatti, e si resero inutili.

Caduta Roma, Gaetano Sacchi partì con Garibaldi, e con quei pochi prodi i quali, dopo una lunga ed ostinata difesa, dovettero allontanarsi da questa città per non cadere nelle mani dei vincitori.

All'atto della partenza, nel silenzio doloroso di un popolo vinto, le mani s'intrecciarono in doloroso saluto, e fra queste certo non fu l'ultima quella di Gaetano Sacchi, lasciando nel fondo del-

l'animo la giovanile speranza di un non lontano migliore avvenire, e nella sventura toccata, non ultimo il desiderio e la speranza di rivederlo un giorno nella Roma diletta; ma se speme di rivederci, nell'animo di Sacchi e nel mio rimase, nè lui, nè io pensammo, o contammo mai davvero, di entrare a far parte di questo illustre Consesso nello stesso giorno, e sedere insieme su questi scanni da dove, io superstite, potessi indirizzargli oggi un saluto di affetto, e di doloroso compianto.

Roma, che memoria eterna serberà di quei prodi che da ogni parte d'Italia, e da altre nazioni, avventurando, e molti perdendo la vita, vennero qui a sostenere la sua libertà, e l'onore suo, preparandole un grande avvenire, che ora la ritorna all'antica grandezza, piange oggi sulla eroica schiera che assottigliandosi ogni giorno è vicina a sparire; e per bocca mia mandandogli l'estremo addio, lo addita ai suoi figli come esempio, a che nella prospera, come nella avversa fortuna della patria redenta, sappiano imitarlo nella fede della libertà, nell'amore e devozione alla patria ed al Re, nel coraggio e nell'abnegazione per i sacrifici. (*Bene, bravo*).

#### Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia sulla condizione giuridica dei ricoverati nei manicomî.

« RIBERI ».

Prego i signori Ministri presenti alla seduta di annunciare al loro Collega, signor Ministro di Grazia e Giustizia, la domanda d'interpellanza da me testè letta.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Gliene sarà data comunicazione.

#### Approvazione dei progetti di legge N. 252, 256, 255, 259, 254.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato:

« Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1886

Casa Gazzelli di Rossana a destra del fiume Po. Allargamento e sistemazione del cavo predetto ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare coi signori conte Alberto e cav. Marco, germani Gazzelli di Rossano, un contratto d'acquisto delle ragioni di acqua ai detti signori Gazzelli competenti a sponda destra del fiume Po presso Chivasso, nonchè dell'annesso cavo derivatore, manufatti, opifici e terreni, di conformità al compromesso 25 settembre 1883, modificato coi patti addizionali 11 luglio e 18 ottobre 1884.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire i lavori di sistemazione e prolungamento del cavo Gazzelli in modo da renderlo adatto all'irrigazione dei territori dei comuni di San Sebastiano, Monteu da Po, Lavriano, Cavagnolo, Brusasco e Verrua Savoia, e di quegli altri a cui si potrà l'irrigazione stessa razionalmente estendere.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzato lo stanziamento della complessiva somma di lire cinquecento quarantatre mila ottocento settantacinque in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero del Tesoro, per l'acquisto e pei lavori autorizzati con gli articoli precedenti.

La detta somma sarà iscritta, per lire duecento ottantun mila ottocento settantacinque

nel bilancio dell'esercizio 1886-87, e per lire duecento sessantadue mila nel bilancio dell'esercizio 1887-88.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora procederemo alla discussione del progetto iscritto terzo nell'ordine del giorno: « Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali ».

Prego i signori Segretari di darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Di uso di terreni facenti parte degli spalti della città di Piacenza, accordato a quel comune per l'ampliamento e sistemazione del mercato del bestiame, con altre facoltà accessorie inerenti, verso rinuncia da parte del comune stesso al diritto di uso del fabbricato demaniale detto Forni San Giovanni che gli spettava per precedenti stipulazioni, e ciò alle condizioni risultanti dal contratto stipulato il 12 febbraio 1885 in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Piacenza;

2. Del fabbricato demaniale denominato Forni San Giovanni in Piacenza colle casette ed orto detto del Guazzo nella stessa città, da ultimo acquistate dai sacerdoti don Giuseppe Beccaro e don Giulio Piana come da contratto stipulato il 12 febbraio 1885 in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Piacenza;

3. Del fabbricato demaniale di San Frediano in Lucca con parte di altro stabile di proprietà di quel municipio detto di Santa Maria Corte Orlandini per sede di quella regia Biblioteca alle condizioni determinate dallo istromento 27 agosto 1884 rogato Matteucci;

4. Di alcuni tratti di terreno facenti parte delle fortificazioni militari di Verona per allargamento dell'accesso al ponte Aleardi e per sistemazione di una pubblica passeggiata, con altri terreni di proprietà del comune di Verona, da essere aggregati alle caserme Pallone, e

ciò ai patti e alle condizioni determinate dalla convenzione 13 maggio 1885 stipulata in forma pubblica amministrativa avanti l'intendenza di finanza in detta città;

5. Di due case demaniali già ad uso di abitazione dei salinari in Cervia, con altra di proprietà di quel municipio, per sistemazione del magazzino dei sali, verso il pagamento del prezzo di plusvalenza da parte del detto municipio in lire 85, ed alle condizioni risultanti dallo istromento 26 marzo 1885 stipulato in forma pubblica amministrativa avanti la intendenza di finanza in Ravenna;

6. Di un tratto di terreno di metri quadrati 102.59 sulla spiaggia di Anzio, di proprietà demaniale, con altro di proprietà del signor Francesco Costa, verso il pagamento per parte di quest'ultimo del prezzo di plusvalenza in lire 113 38, ed alle altre condizioni determinate dallo istromento 30 aprile 1885, rogato Mandolesi notaio di Roma;

7. Di porzione di terreno ad uso cortile adiacente al fabbricato demaniale detto Padiglione militare di Santa Teresella a Chiaia in Napoli, con altra porzione limitrofa di proprietà del cavaliere Eduardo Scarpetta, regolandosi nello stesso tempo le servitù fra le due proprietà confinanti, il tutto alle condizioni risultanti dal contratto 17 giugno 1885, rogato dal notaio Errico De Rossi di Napoli;

8. Di un tratto abbandonato della strada nazionale n. 36 da Genova a Piacenza presso il chilometro 13, in comune di Bavari, provincia di Genova, con altro tratto di terreno di proprietà di Brisca Carlo nello stesso comune, località denominata i Cunei, fra Cavassolo e Schiena d'Asino, occorso per opere di ampliamento e regolarizzazione della strada stessa, il tutto alle condizioni risultanti dal contratto 20 maggio 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza in Genova.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di articolo unico, il medesimo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca: « Approvazione di contratti di permuta e cessione di beni demaniali ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

#### Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Al comune di Sasso-Ferrato in provincia di Ancona dello stabile demaniale ad uso del carcere mandamentale ivi esistente per prezzo di lire 734, come da istrumento del 29 novembre 1877, a rogiti del notaio Fabi-Marioni.

2. Al comune di Terni in provincia di Perugia, di un'area demaniale annessa all'ex convento di Santa Teresa, pel prezzo di lire 625, ed alle condizioni risultanti dal contratto 18 agosto 1884, e dall'atto suppletivo del 10 dicembre stesso anno, ambedue a rogiti del notaio Garavini.

3. Alla provincia di Ravenna del fabbricato demaniale in Castelbolognese ad uso di caserma dei Reali carabinieri, pel prezzo di lire 3798 38, come da istrumento del 30 ottobre 1884, a rogito Santucci.

4. Al comune di Pizzo del fabbricato del Castello ivi esistente pel prezzo di lire 4300, ed alle condizioni risultanti dal contratto stipulato in data 6 novembre 1884 a rogito Artese.

5. Al comune di Quarguento, in provincia di Alessandria, di uno stabile demaniale con piccolo giardino annesso, pel prezzo di lire 3747 77 come da atto del 29 dicembre 1884, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Alessandria.

6. Alla provincia di Palermo del palazzo detto dei cessati Ministeri, in quella città ad uso degli Uffici di Prefettura, pel prezzo di lire 89,660, come da contratto del 22 gennaio 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Palermo.

7. Al comune di Bologna di un tratto di

area demaniale, della estensione di are 3.30, nella località detta « Porto Navile » per costruirvi il nuovo macello pubblico, mediante il prezzo di lire 528, ed alle condizioni risultanti dal contratto del 18 maggio 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Bologna.

8. Al comune di Legnago in provincia di Verona di un tratto di area demaniale, della estensione di are 32.10 fuori della porta Ferrara, a destra dell'Adige, per la costruzione di un macello pubblico, mediante il prezzo di lire 770, come da contratto del 25 giugno 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Verona.

9. Al comune di Alessandria di alcuni terreni demaniali in uso dell'amministrazione militare presso quella città per il prezzo di lire 33,502 96 e coll'onere nel cessionario di provvedere a proprie spese al trasporto di parte dell'alveo del canale Carlo Alberto e ad altre opere interessanti le amministrazioni militari e del demanio, come dalla convenzione 4 agosto 1885, stipulata in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Alessandria.

10. Alla provincia di Torino del palazzo demaniale detto delle Segreterie situato in quella città sulla Piazza Castello, per uso degli uffici provinciali e di prefettura, e per alloggio del prefetto, pel prezzo di lire 280,000, ed alle condizioni risultanti dal contratto stipulato il 21 settembre 1885, in forma pubblica amministrativa, presso l'Intendenza di finanza in Torino.

11. Alla provincia di Firenze del fabbricato demaniale in quella città detto Liceo di Candeli per il prezzo di lire 150,000, ed alle condizioni portate dall'istrumento 12 settembre 1885, a rogito del notaio dott. Luigi Torracchi.

12. Alla provincia di Cagliari del palazzo ex reale in quella città ad uso degli Uffici provinciali e di prefettura e di alloggio del prefetto, per il prezzo di lire 108,518 47, colla contemporanea sistemazione delle controversie vertenti colla detta provincia per fitti arretrati e per residuo prezzo di mobili, verso il corrispettivo di altre lire 43,115 15, e così in tutto per lire 151,633 62, alle clausole e condizioni risultanti dal contratto stipulato il 18

novembre 1885, in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Cagliari.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

1. A ridurre, a formale istromento ed a dare piena esecuzione al compromesso concordato nel 25 aprile 1885 fra il Ministero della Real Casa ed il comune di Roma per cessione a quest'ultimo a titolo gratuito delle aree e porzioni di fabbricati di compendio dei beni dell'ex Convento di Sant'Andrea al Quirinale in dotazione della Corona, destinate ad essere espropriate per la sistemazione delle vie del versante del Colle Quirinale, non che per la cessione allo stesso Comune, a titolo di vendita o di permuta, a seconda dei casi previsti in detto compromesso e sulla base del prezzo di lire 163,019 15, dell'area fabbricabile a sinistra, salendo pel prolungamento della via Genova, che deve completare il rettangolo destinato al palazzo dell'Esposizione di belle arti, giusta il relativo piano approvato col regio decreto 8 marzo 1883.

2. A procedere alla vendita, previa retrocessione al Demanio; del fabbricato in via già del Boschetto ed annesso cortile costituente le scuderie della Casa militare di Sua Maestà, in mappa al n. 1324, Rione Monti, di metri quadrati 1400, da aver luogo soltanto dopo che l'Amministrazione della Real Casa avrà sistemato e saranno rese utilizzabili le nuove scuderie per la detta Casa militare, le quali dovranno erigersi nell'appezzamento faciente parte del n. 1302/p. di mappa, Rione I, Monti, di metri quadrati 1088.

3. A cedere alla Real Casa il terreno demaniale di circa metri quadrati 500, in contiguità dell'accennato appezzamento, bisognevole per rettificarne la superficie ed aumentarla in guisa da poter bastare alle esigenze dell'impianto delle predette scuderie.

L'anzidetto prezzo di lire 163,019 15, quando non abbia luogo la permuta cui si è riservato addivenire il comune di Roma col patto 7 del precitato compromesso, come pure le somme che il detto Comune ha concordato di pagare alla Real Casa a titolo di indennità per lavori

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1886

da eseguirsi nelle residuali zone di S. Andrea al Quirinale, non che quelle ricavabili dalla vendita del predetto stabile in via del Boschetto, ed infine le lire 39,210 provenienti dall'espropriazione di porzione dello stabile stesso in dotazione della Corona, seguita anzitempo per effetto del regio decreto 15 settembre 1873, per la costruzione del primo tronco della via Nazionale, sono lasciate a disposizione della Lista civile per la esecuzione delle opere di adattamento e sistemazione agli usi dei Reali servizi della reliqua parte dei fabbricati e terreni che si rimarranno alla predetta Lista civile dopo le cessioni delle aree stradali di cui al n. 1 del presente articolo, il tutto però alle condizioni determinate dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1872, n. 823.

Le somme che residuassero dai detti prezzi dopo la esecuzione delle precitate opere, saranno a cura dei due Ministeri del Tesoro e della Real Casa, impiegate nell'acquisto di rendita consolidata sul Gran Libro del Debito pubblico, da intestarsi al Demanio con vincolo di usufrutto a favore della Lista civile.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina concernente la consegna di opere incomplete ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare sulla discussione generale, la medesima s'intende chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione conclusa nel giorno

29 marzo 1882 fra esso ed il Consorzio della bonificazione Pontina.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di stanziare nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici le somme occorrenti per l'acquisto della rendita consolidata 5 % da cedere al Consorzio, giusta l'articolo 1° della convenzione suddetta, a tacitazione del capitale di lire 306,564 68 e per il pagamento da farsi, giusta il successivo articolo 7 della convenzione medesima, di un capitale che, alla ragione annua del 5 %, frutti un reddito di lire 169 38.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il contratto di transazione non vi è necessità di leggerlo, avendolo sott'occhio tutti i signori Senatori.

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto: « Proroga del termine per l'alienazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni ».

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Articolo unico.

È accordata un'ultima e definitiva proroga, sino al 1° gennaio 1888, al termine stabilito colla legge 31 dicembre 1884, n. 2851, per la cessione od alienazione, giusta l'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e dell'azienda per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma; ferma restando la disposizione della seconda parte dell'articolo unico dell'altra legge del 22 marzo 1883, numero 1251, riguardante l'affrancazione delle dette prestazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.



## Discussione del progetto di legge N. 257.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Riordinamento della imposta fondiaria ».

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale, debbo dare notizia al Senato che il comm. Angelo Messedaglia, Senatore del Regno, è stato nominato Commissario Regio per la discussione del progetto di legge del riordinamento dell'imposta fondiaria.

La discussione generale è aperta.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io vorrei, onorevoli Colleghi, dirvi due sole parole; e premetto questa dichiarazione, affinchè non si creda che sia nel mio proposito di fare un discorso il quale tocchi il merito della legge che ora viene in discussione, o che io voglia scenderne alla disamina, nemmeno in quei punti principali che possano effettivamente presentarsi alla vostra considerazione.

Io ho letto colla maggiore attenzione la prudente, assennata Relazione della nostra Commissione; e dettata con tanta competenza, che maggiore al certo non avremmo potuto aspettarci dal breve tempo che si ebbe e per lo studio e per la sua compilazione.

Credo che questa sia anche l'opinione dei miei Colleghi. Ad ogni modo, quest'è l'omaggio che nell'animo mio sento di doverle anzitutto tributare. Ma la temperanza stessa delle considerazioni che precedono la conclusione, ne aumenta, a mio avviso, la gravità.

La Relazione ha esaminato l'importante argomento, non tanto sotto punti di vista meramente teorici, o che avessero potuto intaccare i principi sulla necessità e giustizia della legge; ma, scendendo a quei particolari che appunto dovrebbero essere materia e soggetto delle discussioni in questo Consesso, venne ad indicare, non dirò delle lacune o dei vizî da riempire e correggere, certo non pochi difetti, ai quali non si potrebbe provvedere, e per cui non posso a meno di riceverne un'impressione che oserei dire dolorosa.

Una legge di questa importanza, che ha de-

stato tanta aspettazione, che la desta tuttora, che meritamente venne qualificata un'opera colossale, che richiederà tanto tempo e tante spese per la sua esecuzione; questa legge meritava pure che dal Senato venisse richiamata a quella matura e particolareggiata disamina che, nell'organismo delle nostre istituzioni, presenta la seconda discussione, ed è d'altronde nella missione del Senato.

Noi ci troviamo invece, almeno così io credo, per molte circostanze, ridotti oramai alla condizione di doverla approvare tal quale ci venne mandata dall'altro ramo del Parlamento, senza potervi apportare neanche la menoma delle aggiunte, delle modificazioni, che un nuovo esame facesse riconoscere necessarie od opportune, poichè ne verrebbe un differimento, il quale non dirò che creerebbe altri pericoli, ma provocherebbe altra discussione sulla legge medesima, ritornata all'altro ramo del Parlamento.

Bisognerà adunque, e sarà forza, approvarla tal quale viene sottoposta alle vostre deliberazioni. Eppure la nostra Commissione fu giustamente preoccupata, e si fece ad esaminare dove sarebbe stato necessario chiarirla, in qual modo, se non modificarla nelle sue basi, almeno spiegarne bene il concetto, in qual modo allontanare i pericoli che una legge di tanta gravità e complicazione non può a meno in qualche sua parte di presentare.

Nè facendo questa lagnanza, o Signori, io mi dimentico che altra volta, da questo stesso banco, io ebbi a propugnare l'approvazione senza alcuna modificazione di un'altra legge importantissima: ma quella era una legge politica, legge che aveva destato nelle masse tante speranze ed aspettative, mentre ora non si tratta di legge politica, nemmeno di una di quelle leggi di finanza, nelle quali l'altro ramo del Parlamento ha, non la preminenza, ma la priorità, sibbene di una legge tutta speciale, di una legge che richiede sopra tutti i punti, ai quali può riferirsi la sua esecuzione, un esame, ed una libertà di discussione che certo non cadrebbe inutile.

Io mi trovo adunque nella condizione di chi, riconoscendo la gravità delle considerazioni della nostra Commissione, si vedrebbe d'altra parte nell'impossibilità morale di venire a proporre, o solo avviare discussioni che non potrebbero mai risolversi in emendamenti.

È antica querela, non la voglio rinnovare, che effettivamente al Senato non pervengano i progetti di legge, nè in tempo nè in modo che possano subire quella discussione che, tranquilla e pacata come si conviene a questo alto Consesso, sempre riesce utile ed anzi necessaria per la loro migliore riuscita. So che queste parole possono da taluno essermi rimproverate; so anche non essere sempre conveniente lo svelare, tanto meno lo insistere sopra una verità che tutti conoscono, ma che talvolta sembra prudenza il dissimulare. Tuttavolta spero siami permesso di aggiungere almeno una parola per ricordare quelle che, su quest'argomento, furono altra volta dette; e che mi si debba concedere esprimere qualche pensiero, per quel tanto che sia il caso di tenerne conto.

Quali sarebbero i punti principali a cui si potrebbe rivolgere il nostro esame per introdurre delle modificazioni?

La Commissione non mancò di indicarveli, ma credette tenersi paga alla speranza di vederli risolti per mezzo dei regolamenti che il Governo emanerà.

Non è, o Signori, ch'io dubiti della lealtà o dell'assennatezza con cui saranno questi regolamenti studiati; non dimentichiamo però che nella lotta, nel contrasto dei tanti interessi che si troveranno colpiti da codesta legge, saranno troppe e frequenti le occasioni per eccitare controversie e nelle vie amministrative, ed anche davanti all'autorità giudiziaria; tanto più sulla legalità e costituzionalità di quelle norme che potessero accusarsi di trasmodare alquanto dalla mera esecuzione della legge, od esorbitare dal mandato, e dalla facoltà fatta dalla legge al potere esecutivo.

Tutti coloro che mi stanno intorno, e che hanno tanta esperienza negli affari, e per cariche sostenute, e per uffici nelle amministrazioni, sanno come la prima, per non dire la maggiore delle disgrazie, per chi abbia a sostenere qualche questione, stia appunto in quelle controversie che, senza ancora toccare il merito, involgono questioni di competenza; ovvero tutti quei principî così difficili e delicati, che separano e distinguono la parte legislativa da quella esecutiva.

È dunque, credo, opinione di molti, come sarebbe a desiderarsi che alcuno almeno di questi dubbî, e di quelli che vennero segnalati dalla

nostra Commissione, avessero potuto tradursi in disposizioni o dichiarative od esplicative.

Egli è vero che si pensò di potervi supplire e vi si supplisce talvolta con ordini del giorno; e ne abbiamo una prova in quelli che ci vennero ufficialmente comunicati, come adottati dall'altro ramo del Parlamento. Ma nessuno è che dimentichi, come le leggi si fanno dai tre poteri costituiti e che il voto, comunque espresso, di uno solo dei poteri medesimi non può obbligare gli altri; e tanto meno potrebbe, pel silenzio, tradursi in una implicita approvazione. Finchè si tratta di ordini del giorno che si riferiscono alla politica, alla semplice amministrazione, alla fiducia nel Governo, queste deliberazioni esplicano il loro effetto, senza pretendere di regolare o colpire interessi individuali; quando invece si vengono ad introdurre delle dichiarazioni sul senso, sulla portata, sulla interpretazione delle leggi, allora certamente occorre l'unanime e dichiarato consenso di tutti i poteri legislativi, perchè codeste deliberazioni, anzichè semplici dichiarazioni, diventino precetti con vero carattere di legge.

Codesti precetti io non verrò indicandoveli, giacchè voi li avete veduti spiegati con molta temperanza, e nello stesso tempo con molta efficacia, nella Relazione della Commissione; ma ai medesimi che, anche secondo la opinione espressa, potrebbero ricevere qualche temperamento coi regolamenti, altri se ne aggiungono, e non sono i meno gravi, i quali intaccano all'andamento finanziario ed economico dello Stato, o chè, comunque fosse solo indirettamente, vengono a colpire gli interessi dei contribuenti e le prerogative delle amministrazioni comunali e provinciali. In tutti questi casi noi non si versa più in un campo, nel quale il regolamento possa venire a portare rimedio o temperamento; sibbene di fronte ad altri enti, i quali, oltre alle loro suscettività, avendo i loro compiti designati dalle leggi organiche, o non vi si adatterebbero; o, se pur si adattassero, sarebbe con uno sforzo e con una lotta non conforme all'indole pacifica e conciliatrice di questa legge.

Ciò è quanto io ho creduto di indicarvi. Io voterò la legge. Avrei bensì molti, non dirò emendamenti, ma riflessi da proporre; tuttavia con qual coraggio potrei io farlo? Certo non con la speranza che voi foste per accoglierli;

sarà una opinione erronea la mia, ma non credo che il Senato saprebbe disporsi a seguirmi sopra una via la quale indicasse, anche lontana, ogni sorta di idea di opposizione, o che accennasse a riformare la legge, con quello effetto di differimento, che vi ho da principio indicato.

Verrò io a fare delle osservazioni, che sarebbero meramente accademiche? Dico accademiche, perchè senza effetto. Ma quali riuscissero, vi parrebbero o troppe, o soverchiamente sottili, o minute, a segno che finireste per prenderle a noia. Nè d'altronde, io ho quell'autorità, che pur sarebbe necessaria, per invocare la vostra benevola indulgenza su tutte quelle parti, anche secondarie, per cui si potessero le disposizioni del progetto di legge modificare o migliorare.

Tuttavolta però voi mi perdonerete che, se a malgrado di questa mia ripugnanza, io mi inducessi a presentarvi qualche osservazione, certo sempre improntata unicamente allo scopo di chiarire le disposizioni savie della legge; voi la accoglierete, ve ne prego fin d'ora, come una prova del mio desiderio che quell'opera, la quale con tanta solerzia e coraggio venne alla fine compiuta dopo le promesse del 1864, abbia a rispondere ai desiderî ed all'aspettazione di tutta la nazione.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io dirò brevissime parole di risposta all'onorevole mio amico il Senatore Ferraris, il quale ha lamentato una specie di coazione che, secondo lui, scema la piena libertà di discussione di questo disegno di legge. Ora io dichiaro che il Governo non ha punto l'intendimento di menomamente diminuire la pienissima libertà del Senato nel discutere questo progetto di legge. Ma non è chi non sappia e non apprezzi il lungo desiderio che di questa legge hanno avuto le popolazioni; la lunga discussione che se n'è fatta nell'altro ramo del Parlamento e i voti numerosi coi quali questa legge è stata approvata; e io confido che ciascuno di voi, o Signori, vorrà pronunciare il giudizio e presentare le osservazioni che crederà convenienti all'interesse pubblico.

Io mi associo all'onorevole Senatore Ferraris nel rendere le maggiori grazie alla Commis-

sione del Senato ed al suo egregio Relatore per la sua sollecitudine, non scompagnata da una grandissima cura e diligenza, nel presentare la Relazione di questo grave disegno di legge. E mi affretto a dichiarare che il Governo accetterà di gran cuore tutte le considerazioni, e dirò meglio, tutte le raccomandazioni fatte dalla Commissione, nell'intendimento di meglio assicurare i benefici che il paese si attende da questa legge.

Mi permetto intanto di citare alcune di queste raccomandazioni che a me paiono le principali.

La Commissione ha giustamente osservato che i benefici di questa legge dipendono dalla sua buona esecuzione. E la buona esecuzione della legge dipenderà in grandissima parte dal modo con cui sarà istituito l'Ufficio Centrale tecnico ed amministrativo, che dovrà dirigere il grande lavoro che si dovrà compiere.

La Commissione aggiunge che il buon effetto della legge dipenderà ancora dalla cura con cui saranno compilati i regolamenti per l'esecuzione della legge stessa. Io dichiaro che il Governo, per quanto dipende da lui, porrà tutte le sue cure affinchè la composizione dell'Ufficio esecutivo e i regolamenti per la sua esecuzione corrispondano esattamente al concetto cui la legge è ispirata.

E poichè l'onorevole Senatore Ferraris ha parlato di quella parte della legge che si riferisce ai regolamenti ed ha accennato a qualche dubbio che questo sistema, che secondo me è una necessità della legge stessa, potesse avere delle conseguenze non buone per l'avvenire, io osservo, che, trattandosi di una legge essenzialmente tecnica, come questa, non è possibile evitare una certa larghezza nella facoltà attribuita al Governo nelle materie regolamentari.

Ma vi ha di più, o Signori: in una legge di questa importanza, per la cui esecuzione occorre un lungo spazio di tempo, io credo che sarà quasi impossibile che nell'esecuzione non avvenga il caso di dover completare qualche sua disposizione con qualche legge speciale.

Ma per questo il Parlamento è in permanenza; il Parlamento vede e sorveglia l'esecuzione della legge, e se qualche ostacolo, qualche imperfezione, ce ne sono in tutte le umane cose, e non sarebbe a meravigliare che ne fossero pure nella legge che ci sta dinanzi, quantunque accuratamente studiata, il Parlamento

verrà a chiarire i dubbî, a togliere gli ostacoli, a rettificare le disposizioni con un nuovo disegno di legge che ne sarà il complemento e rimuoverà i dubbî che furono testè sollevati dall'onorevole Senatore Ferraris.

Un altro punto sul quale debbo fare una dichiarazione alla Commissione è quello che riguarda la limitazione dei centesimi addizionali.

La Commissione ha osservato giustamente che se questa disposizione, nella sua esecuzione, dovesse limitarsi alla presentazione di lunghi elenchi che non permettessero una disamina ed una discussione seria che non venissero — a dir la parola vera che è certamente nella mente di chi scrisse la relazione — che non venissero, dico, completamente istruite e ben ponderate innanzi al potere legislativo; queste disposizioni salutari della legge potrebbero essere parola vana, avrebbero un valore nominale, ma non un valore reale, non produrrebbero cioè quei benefici che il legislatore si attende da questa disposizione, che fu essa pure lungamente invocata dall'universale.

Ora io, per quel che mi riguarda, posso dichiarare all'onorevole Relatore della Commissione che nei regolamenti che disciplineranno l'applicazione di questa legge, o ad ogni modo nelle cure amministrative che le autorità governative dovranno impiegare nell'istruire le pratiche, che poi dovranno venire innanzi al potere legislativo, onde allargare le facoltà limitate contenute in questo progetto di legge, il Governo adopererà ogni sollecitudine perchè i benefici effetti della legge non siano frustrati nella sua esecuzione.

Se mai nella discussione degli articoli si faranno altre osservazioni, il Governo avrà cura di rispondere e dilucidare i dubbî che potessero insorgere.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. La Commissione deve rendere grazie all'onorevole Presidente del Consiglio per l'accoglienza che egli ha fatto alle avvertenze ed alle osservazioni che sono espresse nella Relazione presentata al Senato; e personalmente il Relatore deve esser grato a lui per i benevoli e cortesi modi onde ha giudicato della Relazione.

Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presi-

dente del Consiglio sono così larghe, che soddisfanno pienamente a noi; poichè egli non solo riconosce che in molti punti il regolamento può opportunamente chiarire e determinare le cose, ma ha anche ammesso che trattandosi di una legge di così varia e vasta comprensione, e il cui compimento deve occupare non breve corso di anni, sia probabile che una qualche legge complementare debba occorrere; come del resto è accaduto dovunque si è messo mano ad un grande catasto, come è avvenuto in Austria, in Francia ed anche nei paesi italiani, in tempi nei quali l'opera legislativa si riassumeva tutta nel decreto del principe.

Accettiamo poi ben volentieri il metodo, che ha proposto l'onorevole Presidente del Consiglio, vale a dire di richiamare l'attenzione del Governo stesso e del Senato, nella discussione dei singoli articoli, intorno alle questioni ed alle osservazioni, che riguardano gli articoli stessi.

Solamente in un punto le nostre osservazioni avevano un intento più largo o a meglio dire diverso da quello trattato dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Egli ha dato assicurazione al Senato, che il Governo non proporrà al Parlamento senza gravi motivi, o sole o raccolte in elenchi, e senza rigorose verifiche e sindacati, le autorizzazioni ai comuni e alle provincie di eccedere i limiti normali dell'imposta.

Pigliando atto di questa dichiarazione dell'onorevole Ministro, la Commissione deve aggiungere, che non dubita, come non dubitava, che il Governo ed il Ministro dell'Interno in specie, cui spetta, avesse con molta diligenza non solamente, ma anche con severità guardate le dimande che gli venivano fatte.

Ma noi riguardavamo meno alla diligenza ed alla severità amministrativa, che ad altro aspetto della questione.

La Commissione ha detto: non è la prima volta che si mettono dei limiti; ma essi non debbono essere derisorî. Nel sistema di governo non vi debbono essere contraddizioni. Se da una parte poniamo dei limiti normali alla sovrapposizione dei comuni e delle provincie, e dall'altra carichiamo gli uni e le altre di sempre nuove spese obbligatorie; oppure, il che in sostanza torna lo stesso, il Governo li

incoraggia a fare delle spese facoltative eccedenti le loro forze contributive, concedendo per esempio loro delle ferrovie, autorizzando od anche promovendo maggiori dispendî per le Università e per altro, non si fa cosa seria nè degna del Governo nè del Parlamento.

Ora, l'onor. Presidente del Consiglio non ci ha fatto (certo non deliberatamente) (*Il Presidente del Consiglio fa segni di assenso*) alcuna dichiarazione a questo proposito. Io lo ringrazio dei suoi segni di assenso, e gli cederò quanto prima la parola perchè egli possa fare la dichiarazione che aspetta il Senato intorno a questo argomento; ma mi consenta che prima per un momento io risponda all'onor. Ferraris.

Anche all'onor. Ferraris la Commissione deve essere grata per il modo con cui ha giudicato l'opera sua.

In quanto al progetto di legge, egli medesimo riconosce che gravi ed alte ragioni consigliano di non ritardarne l'approvazione, apportandovi modificazioni, non indispensabili. Intorno a questo non aggiungerò parole; specialmente dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio. Solamente la Commissione per mio mezzo risponde ad alcune delle sue osservazioni, del resto opportune quanto benevole, dicendogli che ha posto molto studio, malgrado la brevità del tempo, a trattare le parti più gravi di questo ponderoso argomento; e se, col pieno consenso dei miei Colleghi, ho messo innanzi al Senato osservazioni e tecniche e finanziarie e di altro genere, questo vuol dire che nell'intenzione nostra era di provocare intorno a questi singoli punti le osservazioni dei nostri onorevoli Colleghi; i quali non solo, come osservava l'onorevole Presidente del Consiglio, hanno diritto di fare le loro, ma hanno anche diritto di proporre degli emendamenti; perchè certamente, qualunque siano le condizioni parlamentari e politiche nelle quali ci troviamo, nessuno domanderebbe al Senato, e noi in prima, di approvare una cosa della quale non fosse riconosciuta la giustizia, o di cui invece risultasse manifesta l'ingiustizia e l'incongruenza.

La Commissione nell'insieme della sua Relazione ha creduto suo dovere di dimostrare come la legge nel suo concetto sia razionale ed armonica; e che quindi, salve quelle determinazioni migliori che ponno essere fatte dal re-

golamento, ed anche con qualche legge complementare, meriti la vostra approvazione.

Dopo ci riserviamo di fare le nostre osservazioni nella discussione dei singoli articoli; e ben volentieri sentiremo le dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, circa la seconda parte e la più grave della questione intorno ai centesimi addizionali.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. L'onorevole Senatore Finali, Relatore della Commissione, ha notato nelle mie parole una lacuna che poi ha raddolcita chiamandola una dimenticanza. Io l'ho creduta un'inutilità, perchè mi pareva che vi fosse evidente contraddizione nei termini che il Governo, mentre ha presentato e sostenuto tenacemente una legge per limitare i centesimi addizionali, cioè l'entrata dei comuni, mentre questo faceva con una mano, coll'altra poi costringesse con un'altra legge i comuni ad allargare il circolo delle loro spese. Io credo che su questo punto la Commissione può essere perfettamente sicura.

Se il limite dei centesimi addizionali divenisse inutile, perchè altri provvedimenti amministrativi o legislativi costringessero forzatamente i comuni a sorpassarli, il Governo crederebbe di aver mancato al suo dovere se vi consentisse.

Credo con ciò di essermi spiegato abbastanza chiaro.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali, Relatore, ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. A noi non resta che prendere atto delle dichiarazioni fatte dal Governo, e con grandissima soddisfazione.

Senatore JACINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JACINI. L'egregio nostro Collega il Senatore Ferraris ha espresso un'idea che forse potrebbe avere qualche eco nel paese, e non certo favorevole al Senato.

Secondo l'ottimo preopinante, una legge di tanta importanza, come la presente, sembra sia destinata ad essere approvata senza discussione, quasi a tamburo battente, da questo alto Consesso, senza che appaia avergli esso attribuita la dovuta attenzione.

Mi sia permesso di esprimere a questo riguardo una breve osservazione.

È certo che, ad eccezione dei grandi atti che consacrarono l'unità della patria, il Senato non si è forse mai trovato in occasione di dover deliberare sopra una proposta governativa così importante come la presente: senonchè questa proposta, essendo stata invocata, promessa, annunciata da molto e molto tempo, è anche avvenuto che è stata discussa, commentata in anticipazione dall'opinione del pubblico colto, nonchè illustrata da splendidi documenti di vero valore scientifico; e però non si è mai dato che uno schema di legge arrivasse davanti a noi, altrettanto maturo per poter essere accettato o respinto dal Senato, in piena coscienza e cognizione di causa, e senza ledere le convenienze, anche senza lunghi discorsi.

Io sfido chiunque a trovare un solo argomento in favore o contro la perequazione, non solo che non sia già stato detto e ripetuto, ma che non vanti una completa letteratura.

D'altra parte, il Senato è già, in certo qual modo, intervenuto indirettamente nella preparazione di questa legge, essendo uno dei nostri Colleghi, l'illustre Senatore Messedaglia, quello, che in qualità di Commissario regio ne ha sostenuta la discussione nell'altro ramo del Parlamento, come la sostiene in questo.

Abbiamo poi la bellissima Relazione del nostro Collega il Senatore Finali. Quindi io credo che il Senato non può essere ragionevolmente accusato di dar poco peso alla presente legge, per il solo fatto che non le dedicherà molte sedute.

E poichè ho la parola, dirò poche cose per motivare il voto favorevole che intendo dare alla proposta che si sta discutendo.

Questa legge soddisfa a due grandi necessità nazionali, entrambe urgenti e che s'impongono agli alti poteri dello Stato.

La prima si è che, dopo 25 anni di unità nazionale, è insopportabile il fatto che sussista ancora, nell'ordinamento della imposta fondiaria, la vecchia Italia con tutte le sue odiose divisioni, e le sue magagne. È un anacronismo tanto più strano in un paese come il nostro che si vanta di essere stato l'iniziatore dell'idea del catasto nel mondo civile.

Questo stato di cose poi, prolungandosi, riesce dannoso, ingiusto, indecoroso e pericoloso.

È dannoso anche per le provincie oggidì meno aggravate, imperocchè esse, o non avendo catasto od avendone qualcuno molto imperfetto, rimangono quasi escluse dal goder dei vantaggi del credito fondiario.

È ingiusto per le provincie oggidì più aggravate, per le quali dopo 25 anni d'esistenza nazionale, l'art. 25 dello Statuto, rimane lettera morta.

È indecoroso, perchè riveste tutta l'apparenza di un atto di debolezza e d'impotenza civile, di una confessione di insufficiente coesione interna del nostro Stato.

Il mantenimento di una tale anomalia è poi anche pericoloso, perchè questa diversità di trattamento fra una provincia e l'altra, rispetto all'imposta fondiaria, è un fomite di mali umori e di dissidi fra popolazioni sorelle, destinate ad amarsi ed a vivere della medesima vita.

Or bene, il presente progetto di legge viene in buon punto ad eliminare radicalmente tutti questi inconvenienti per mezzo di un unico catasto geometrico ed estimativo fondato sopra basi uniformi per tutto il Regno.

La seconda grande necessità, del paese, a cui io faceva allusione, si è che il peso delle imposte che gravano sulla terra è divenuto insopportabile, in Italia, ed urge provvedere.

L'Inchiesta agraria ha sparso la maggior luce possibile su questo argomento, ed ha mostrato le conseguenze terribili che derivano dall'eccesso delle imposte al presente e all'avvenire dell'economia rurale d'Italia, e per conseguenza a tutto l'avvenire del paese, qualora non si provvedesse; e ciò specialmente in quelle provincie dove, per effetto delle sperequazioni, il peso degli aggravii ha preso proporzioni perfino assurde.

Nel programma finale dell'Inchiesta agraria, l'abolizione dei tre decimi di guerra figura in prima linea; non già considerata come il solo mezzo per rimediare ai mali dell'economia rurale, ma come la condizione *sine qua non*, per ottenere che gli altri provvedimenti suggeriti diventino efficaci.

Io ricordo, che l'onorevole Presidente del Consiglio, in questo recinto, il 2 maggio passato, promise che avrebbe fatto suo il programma dell'Inchiesta agraria. Orbene, il presente progetto di legge, il quale procede al rimpiegamento dell'imposta fondiaria per mezzo

di sgravi, viene appunto a sollevare l'agricoltura, mentre adempie la promessa solenne fatta al Parlamento dal Presidente del Consiglio nella scorsa primavera. E di ciò sono persuaso che il paese gli sarà grato, tanto più che egli, per mantenere la sua parola, ha dovuto affrontare molte antipatie e procurarsi acertimi nemici che non gli perdoneranno.

Certamente, per la economia rurale, questo sgravio d'imposta non basta; aggiungendosi a danno di essa, il terribile peso derivante dalle spese imposte dalle provincie e dai comuni. Ma anche a ciò si è pensato nella legge in discorso, agli articoli 50 e 51.

Ora io spero che il Governo saprà tradurre nella legislazione comunale e provinciale il concetto indicato in tali articoli e saprà fare in modo che essi abbiano una vera e reale applicazione. Ciò è necessario assolutamente, per completare l'opera iniziata dal Governo col sacrificio dei tre decimi.

Con questa legge, lo ripeto, certo, non si è fatto tutto ciò che occorre ai bisogni dell'agricoltura languente. Ma intanto un primo passo si ottiene, un primo passo molto importante. Essa segna una data storica, imperocchè è la prima volta che l'Italia politica compie davvero verso l'Italia agricola un atto di giustizia riparatrice, veramente efficace.

L'Italia agricola ne avrà conforto e fiducia, e rinascerà in essa la speranza di un miglior avvenire; il che non è poco, perchè ormai era inclinata a disperare.

Ma sono perfette tutte le disposizioni di questa legge? Credo di no, ed in questo son d'accordo con l'onor. Ferraris.

Essa ha le sue imperfezioni ed io stesso potrei additarne taluna. Ma io penso che una parte di tali imperfezioni potranno essere tolte per mezzo d'un buon regolamento, sulla importanza della compilazione del quale io richiamo tutta l'attenzione del Governo, affinchè riesca un lavoro accurato e diligente.

La perequazione, io prevedo, dovrà anche essere, in qualche particolare, ritoccata con alcuni piccoli progetti di legge. Ma oggi non si potrebbe precisare *a priori* la misura di tali emendamenti. L'esperienza li suggerirà.

Del resto io nutro la convinzione che il Governo se voleva ottenere sul serio la perequa-

zione fondiaria, non poteva fare altrimenti che procedendo per la via degli sgravi d'imposta.

L'esperienza di tutti i paesi dimostra che se invece si avesse voluto tener fermo il contingente complessivo generale dell'imposta fondiaria attuale, ed equiparare le provincie abbassandolo nelle più aggravate per elevarlo nelle meno aggravate, non si sarebbe mai venuto a capo di nulla. La natura umana è fatta così: un contribuente che paga poco, accetta che un suo vicino paghi poco esso pure; ma non tollera, che venga addossato a lui quanto vien tolto a quel suo vicino. Ciò è contrario alla natura umana, perchè l'uomo è uomo e non angelo.

Finalmente io trovo che il Governo, quantunque la situazione finanziaria (della quale però non intendo affatto discorrere; perchè in questo momento si discute la questione nell'altro ramo del Parlamento) non sia molto florida, ha fatto benissimo a non indugiare; premesso che gli stessi avversari del Ministero ammettano che la condizione delle finanze è alquanto depressa, ma per nulla compromessa, qualora si voglia davvero far senno sulle spese superflue.

Ciò essendo, era bene che il Governo abbruciasse i suoi vascelli e non aspettasse il momento in cui ci sarà un sopravanzo di entrata così forte da permettere di attuare la perequazione con tutta la facilità. Questo momento non verrà mai; non facciamoci illusione.

Io credo che alcune volte il bruciare i vascelli sia un sistema prudente e non temerario. Difatti questa frase richiama un fatto storico. Ferdinando Cortez, nella conquista del Messico, bruciò i suoi vascelli; ma li bruciò non già appena sbarcato, ma quando ebbe assicurato la riuscita della sua impresa e stipulata l'alleanza coi popoli ribellatisi dall'Impero del quale imprendeva la conquista. Egli si accinse a quel partito perchè volle impedire che i suoi seguaci titubassero; certo che, non titubando, essi sarebbero tornati a casa non solo, ma anche vittoriosi; mentre che, titubando, ne poteva andar compromessa e la vita loro e la vittoria.

Il Ministero ha scelto il buon momento per assicurare la perequazione, che sarà un insigne beneficio per il paese; mentre i suoi stessi avversari lo aiutano a contenere le spese e ad impedire che le finanze italiane vengano com-

promesse dopo il piccolo strappo che farà la perequazione per sgravî, al bilancio delle entrate.

Io ho espresso queste disadorne parole, perchè mi ripugnava che una legge di tanta importanza dovesse essere votata senza discussione generale.

Credo di aver motivato abbastanza il mio voto, perchè con tutta coscienza lo possa dare favorevole alla legge tal quale è venuta dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Non vorrei essere frainteso. Io credo che l'onorevole Presidente del Consiglio, e gli altri miei Colleghi che hanno preso la parola, non abbiano punto disconosciuto quale fosse lo scopo delle poche parole che io ho dianzi dette. Io non sono assolutamente estraneo all'art. 14 della legge del 14 luglio 1864, che prometteva ciò che il Governo attuale ha saputo attuare; una legge, cioè, che rispondesse a quello che allora dicevasi conguaglio definitivo che doveva proporsi nel 1868, ed ora, in più ampio modo, si raggiungerebbe nel 1886: io credetti invece di accennare ad osservazioni che si sarebbero potute fare, non tanto sul merito e sul principio a cui s'informa il presente progetto di legge, sibbene sopra alcune disposizioni che, sebbene forse in apparenza secondarie, pure non sono meno importanti.

Io mi congratulo meco stesso di essere stato occasione delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio. E al certo, quando avessi creduto o fosse il caso di entrare nella questione tecnica, nel mio particolare, riconosco non sarebbesi potuto avere miglior guida di quella presentata dalla esperienza e perizia speciale in questa materia dallo stesso Presidente del Consiglio, e da due nostri egregi Colleghi, dei quali, l'uno ha fatto studî e lavori tanto meritamente lodati, ed ora sostiene le parti di Regio Commissario, e l'altro è così insigne per benemerenza della patria agricoltura.

La mia intenzione dunque fu di deplorare — lasciatemi dire la parola — che le condizioni fossero, o siansi fatte tali che non ci si permettesse nemmeno di suggerire quelli, che si credessero miglioramenti della legge. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio che vi si possa ancora provvedere nel lungo periodo di

tempo, e nelle varie emergenze che dovranno aver luogo nella esecuzione della legge, con altra legge, se non mi rendono convinto, mi fanno vedere quanto giuste fossero le mie osservazioni; tuttavolta, se mi permetterò, con molta sobrietà, di parlare su qualche articolo e di fare modesta preghiera perchè mi sia concesso di provocare dall'onorevole Presidente del Consiglio e dall'onorevole Regio Commissario, altre dichiarazioni, crederò non sia stata intieramente inutile l'opera mia.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Questo progetto di legge, certamente non potrebbe avere suffragio più desiderato e più autorevole di quello dell'onorevole Jacini, nel cui nome, per la somma sua competenza e per la grande maestria con cui ha condotto l'Inchiesta agraria, si può dire che si riassumano tutti i postulati della proprietà agraria in Italia.

Alle considerazioni, che egli ha fatte per raccomandare il presente disegno di legge, esprimendo l'opinione che nessuna provincia possa temere di averne nocimento, mi permetta il Senato di aggiungerne due con brevissime parole, soltanto per accrescere forza alle sue argomentazioni.

L'abbandono del contingente di per sè esclude il sospetto che una provincia possa essere aggravata per effetto dei disgravî accordati ad un'altra; ed è cosa così matematicamente evidente, che mi fa specie come, abbandonato che fu il sistema de' contingenti, gli argomenti dettati da una poco sana emulazione abbiano potuto ancora essere ripetuti.

L'altra osservazione corrispondente ad uno degli assunti della Commissione, anzi quello al quale ha consacrato più lungo e diligente studio, ed in cui ha maggiormente insistito con dimostrazioni numeriche, è questa. Oggi nello stato in cui ci troviamo, non si può con sicurezza dire quali siano le provincie le quali abbiano maggiore interesse ad invocare l'applicazione della nuova legge; e se non pigliamo errore, crediamo di aver messo innanzi qualche argomento, almeno in parte nuovo; e la tabella unica che accompagna la Relazione, e non si trova negli Atti governativi e parlamentari, che precedettero questa discussione, ci pare con-



SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1886

tenga preziosi insegnamenti, anche all'uopo di raddrizzare erronei preconceppi.

All'onorevole Senatore Ferraris, che opportunamente ha ricordato l'art. 14 della legge 14 luglio 1864, che decretò il conguaglio provvisorio della imposta fondiaria, mediante i contingenti compartimentali, dirò che, sebbene io non sappia quale fosse o potesse essere nella mente e nell'animo dei proponenti il vero concetto, per quell'articolo si sarebbe avuto molto meno di quello che dà la legge attuale; perchè questa va a cercare la misura giusta dell'imposta tanto nella ragione assoluta, che nella relativa, scendendo fino al singolo contribuente, mentre l'art. 14 della legge del 1864 parla solo di perequazione fra provincia e provincia. Quindi, stando alla lettera, la promessa di quell'articolo non rappresentava che un secondo conguaglio provvisorio fra le provincie, seguendo gli stessi od analoghi criteri, a quelli che è inutile che io ripeta, perchè tutti li conoscono, coi quali si era cercato di equiparare fra loro le rendite complessive di ciascun compartimento.

Così quella legge, stando per lo meno alla sua lettera, voleva solamente un conguaglio d'imposta mediante la fissazione di contingenti, scendendo dai compartimenti, alle provincie.

Quindi la legge attuale, non solo adempie ad una antica promessa, ma l'adempie in modo più largo che non facesse, se non forse nello spirito, certamente nelle letterali disposizioni, l'articolo 14 della legge del 1864.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa. Si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

#### Art. 1.

Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:

1. Di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;
2. Di perequare l'imposta fondiaria.

E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

(Approvato).

#### Art. 2.

La misura avrà per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali, e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il rilevamento sarà eseguito da periti delegati dall'amministrazione del catasto, coi metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.

Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.

Le nuove mappe, saranno, di regola, nella scala di 1/2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola su questo articolo terzo.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Intorno a questo art. 3 la Commissione ha fatte due osservazioni: una può dirsi generale, l'altra particolare.

L'osservazione generale è questa; che per un desiderio soverchio d'uniformità e di perfezione, non si vada a distruggere dappertutto il materiale topografico catastale, che abbiamo, e che ha servito finora egregiamente tanto ai fini geometrici, quanto ai fini estimativi.

Sembra a noi che non si debba nei compartimenti, i quali hanno già un catasto geometrico-estimativo, procedere alla formazione di nuovi rilevamenti e di nuove mappe senza evidente necessità.

Ne seguirebbe che le mappe dei singoli compartimenti si possano conservare, anche se per avventura non rispondano esattamente nella loro formazione alla scala di un duemillesimo, un millesimo o di un cinquecentesimo, come è stabilito per la presente legge.

Di siffatti catasti poi ce ne sono anche fuori dei quattro compartimenti così detti di catasto geometrico: ce n'è qualcuno nella parte che fu lombarda del Piemonte, e ce n'è anche in alcune parti dell'antico ducato di Modena.

Ora la Commissione nella sua maggioranza, e quasi unanimità, amerebbe conoscere quale sia intorno a questo argomento l'intendimento del Governo: cioè se esso sia disposto di andare fino all'estremo in un'esigenza di uniformità e di perfezione, o voglia mantenere le antiche mappe catastali che siano ancora allo stato d'oggi servibili, salvo quelle variazioni che occorressero. E le variazioni che possono occorrere sono essenzialmente per una parte dipendenti dalla negligenza che hanno avuto gli uffici di conservazione, giacchè questi uffici avrebbero dovuto tener dietro alle mutazioni della proprietà; e per altra parte possono occorrere per le avvenute mutazioni di coltura.

Nostra opinione è che si debba conservare di questo materiale catastale più che si può; e desideriamo che il Governo dichiari se acconsente in questo concetto, o se ne ha uno diverso, che chiamerei radicale.

L'altra osservazione è questa.

Si dice che la mappa deve essere alla scala di uno a duemila, mille, o cinquecento. Evidentemente l'adozione di una od'altra di queste diverse proporzioni deve dipendere dalla condizione in cui si trovano i possessi, e sopra tutto dalla loro divisione e configurazione.

Dove la proprietà è molto frastagliata, molto minuta, si capisce che occorra una mappa più grande; ove invece predomina la grande proprietà e ove è unità di coltura, s'intende che si possa fare la mappa più piccola.

Ora abbiamo dei comuni, e non occorre escire dalla provincia di Roma per trovarne, in cui vicino al centro la proprietà è frastagliata, è minuta, per finire poi verso la circonferenza col latifondo.

Ora io domando al Governo se in quei casi non infrequenti in cui la condizione della divisione della proprietà e della sua costituzione

nel comune sia per zone svariata, si creda necessario di applicare la stessa scala in tutta la superficie del comune.

Se le risposte del Governo saranno conformi al voto espresso dalla maggioranza della Commissione, essa ne sarà lieta.

PRESIDENTE. Il Senatore Messedaglia, Commissario Regio, ha la parola.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore fa due domande: la prima è se il Governo intenda procedere con un concetto radicale, per dir così, costituendo nuove mappe in luogo delle esistenti, e ciò per maggiore uniformità o anche per desiderio di una maggior perfezione da portarsi nel rilevamento. La seconda è quella che concerne la scala delle mappe, vale a dire se in ciascun comune vi abbia ad essere una mappa unica, e in quale scala, se al 2000, al 1000, o al 500.

Rispetto al primo punto mi pare che sia chiaro abbastanza anche dal tenore della legge, perchè prima si parla di mappe catastali esistenti e servibili, poi delle nuove mappe, e se ne assegna la scala.

Ora, non credo certo che il Governo voglia andare incontro ad un sistema che esigerebbe tempo e spesa gravissima, quello cioè di rendere uniforme, pel solo gusto di uniformità, il materiale topografico. È bensì intenzione del Governo che qualunque mappa, anche se non è nella scala delle nuove mappe, purchè risponda allo scopo entro certi limiti di tolleranza, sia conservata senza esiger di più. Vi è nella legge infatti una disposizione che indica in parte questo intendimento. Essa dice:

« Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo, saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici »; ossia quand'anche non rispondessero in fatto alle condizioni prescritte per le mappe nuove. Quindi per questo riguardo posso accertare il Senato che il Governo è intenzionato di fare le cose per bene, ma altresì senza esagerazione, conservando le vecchie mappe in quella misura che saranno realmente servibili; e molte dovrebbero esserlo, salve quelle correzioni necessarie, a cui già accennò l'onorevole Relatore, una delle quali, e la più grave, è che non vorrà adattare le mappe alla nuova condizione di cose, ossia

allo stato presente delle colture e alle classi corrispondenti.

Per quanto poi riguarda il secondo punto, è detto nella legge: « Le nuove mappe saranno, di regola, nella scala di  $\frac{1}{2000}$ . Dove sia richiesto dal maggior frazionamento delle particelle, potranno essere nella scala di  $\frac{1}{1000}$  e di  $\frac{1}{500}$ . »

Ora, sarebbe in generale difficile di bastare convenientemente agli uffici del catasto, con una scala che fosse alquanto minore del 2000, e credo perciò che le nuove mappe, per il tenore della legge, debbano essere almeno in questa scala, perchè anche nei territori dove la proprietà non fosse molto divisa in generale, ci sono spesso dei frazionamenti parziali, che non potrebbero essere convenientemente rappresentati su di una mappa che fosse di una scala notevolmente più piccola.

Ci sono i fabbricati, ci sono infinite circostanze topografiche che esigono mappe in grandissima scala; ci sono le divisioni ulteriori che avvengono nel particellare; e ogni singola particella deve risultare abbastanza grande in mappa, da rendere per lo meno visibile e chiaro il numero che porta.

Le nuove mappe adunque saranno di regola al 2000; ma potranno essere anche al 1000 od al 500.

E in ciò si può procedere in due modi.

In un territorio molto frazionato si può passare addirittura alla scala del 1000; oppure, secondo la convenienza, si può avere una mappa al 2000, con qualche mappa allegata al 1000 od al 500.

Io conosco qualche mappa al 2000, ma intorno al centro del comune, verificandosi il caso accennato dal nostro onorevole Collega di uno straordinario frazionamento di proprietà, si è aggiunta una mappa parziale, allegata, al 1000, e parmi financo al 500 per qualche minore sviluppo.

È caso raro che si debba ricorrere a questa ultima scala, e credo non sarebbe da adoperarsi, come diceva, che per qualche parziale sviluppo, in forma di allegato.

Il 1000 è già molto, e si potrebbe, per esempio, figurarvi quest'aula, se non cogli scanni, certo almeno coi settori, in modo abbastanza distinto.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io ho chiesto la parola per

rivolgere una domanda al Governo, senza avere la certezza che questa domanda possa ottenere la desiderata risposta. Però è possibile ed anche probabile che il Governo, e specialmente il signor Commissario Regio (il quale, diciamo pure, è versatissimo in questa materia), possa rispondere categoricamente.

È sicuro, almeno per me, che le mappe le quali corredano il catasto così detto stabile, esistente in alcune provincie lombarde ed in tutto il Veneto, è sicuro, dico, per me che quelle mappe saranno conservate, perchè sono perfette, per quanto un'opera umana possa dirsi tale, e perchè si tengono in giornata, apportandovi le modificazioni corrispondenti ai mutamenti di possesso.

Dunque in questo punto non muovo alcuna domanda, e mi accontento di quella certezza che credo di poter avere. Rivolgerei invece al Governo la domanda se esso pensa che possano essere conservate e ritenute come rispondenti allo scopo della nuova legge le mappe che corredano il catasto così detto di *Maria Teresa*, cioè quello che vige ancora sopra una parte della Lombardia ed in genere dei paesi che costituivano l'antico ducato di Milano, in quanto quelle mappe non siano ancora state sostituite da altre, delineate nelle operazioni censuarie eseguite in esecuzione della legge del 1877. E l'importanza di questa domanda apparisce, considerando che vi sono delle provincie, le quali desiderano di vedere accelerata l'applicazione della nuova legge ai loro fondi; e la celerità potrà essere maggiore o minore, secondo che si possano ritenere rispondenti allo scopo le mappe esistenti, oppure si creda che si debbano fare *ex novo*.

Per queste considerazioni, ed avuto riguardo al fatto che la mia domanda riguarda un gruppo considerevole di provincie, io credo che il Governo la considererà tale da meritare la risposta, che del resto in ogni modo mi sarei sempre atteso dalla sua cortesia.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. L'onorevole Griffini mi ha domandato se si possono ritenere servibili, per mia cognizione, le mappe dell'antico censimento milanese.

Io veramente non ho una competenza tanto

speciale da potermi pronunciare su questo argomento. Ad ogni modo nelle poche spiegazioni che io sto per dare intendo parlare personalmente, senza impegnare affatto il Governo.

Le mappe dell'antico censimento milanese vennero in Lombardia rifatte. Se questa fosse assoluta necessità, o fosse invece disposizione a quel maggior gusto di perfezione a cui accennava dianzi l'onorevole Senatore Finali, io non saprei dire.

Ad ogni modo anche nella bassa Lombardia tutte le mappe dell'antico censimento di Maria Teresa sono già belle e rifatte; in quanto, cioè, potessero servire al ricensimento di quei territori, ossia conformate a quelle che sarebbero le mappe di nuovo censo lombardo-veneto.

Lo sono nella parte lombarda della provincia di Pavia, nel basso Milanese, nel Cremonese, e Mantovano, come già lo furono nella Lombardia alta, ossia a Como e nell'alto Milanese.

Ciò non vuol dire peraltro che sieno immediatamente servibili senza altre variazioni, giacchè anche le nuove mappe si riferiscono pur sempre, per le qualità e le classi di coltura, alla data censuaria del 1828; bensì nelle ultime operazioni si è avuto cura di tener in evidenza a parte anche le colture quali furono riscontrate all'atto del rilevamento; il che potrà pur essere di sussidio nel nuovo estimo.

Restano invece le mappe milanesi in quella parte del Piemonte dove è ancora in vigore il vecchio censo milanese, cioè al di là del Ticino, nella Lomellina, nel Novarese, e perfino in una parte del circondario di Alessandria, e nell'oltre Po pavese.

Ora, se veramente vi sia una necessità di rifarle, come è sembrato in Lombardia, non lo saprei dire; ma credo che se pur potranno servire, avranno bisogno di lunga e paziente opera di correzione.

Le mappe datano dal 1719 al 1723; sono vecchie assai, e non sono complete, così come le nuove si desiderano.

La particella, l'appezzamento, nell'antico censimento milanese, è designato dalla qualità della coltura, come si denomina in quel censo, ma non figura in mappa distintamente la *squadra*; ossia quella che noi chiamiamo la *classe*, cioè il grado di produttività; per cui le mappe milanesi hanno bisogno dei *subalterni descrittivi*, che hanno difficoltà di molto la conser-

vazione, la quale è già imperfetta anche per altri riguardi.

Bensì è possibile che la mappa si possa utilizzare per i perimetri principali, e sarebbe già molto.

Mi si è asserito che in qualche caso si potesse con ciò risparmiare il terzo della spesa; ma non di rado potrà pur occorrere un rifacimento radicale. Io dovrei dubitarne per quello che è già avvenuto, ma, ripeto, non mi sento in grado di fornire su ciò alcuna informazione precisa, perchè tutto dipende dalla verifica; comune per comune, località per località.

L'onorevole Presidente del Consiglio mi assicurava in altra circostanza che possedeva delle mappe del 1723 che potevano ancora prestare un sufficiente servizio. Se questo fatto si verificasse con certa estensione, potrebbero anche essere convenientemente utilizzate, come dianzi diceva; ma più in là io medesimo non saprei dire, perchè le mie cognizioni in questo argomento non sono abbastanza speciali.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Ringrazio l'onorevole signor Commissario Regio degli schiarimenti che mi ha dati, e lo assicuro che riesciranno assai graditi a popolazioni di diverse provincie del Regno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 4.

Prima che comincino le operazioni di rilevamento, si procederà alla ricognizione della linea di confine (*delimitazione*), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (*terminazione*):

a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;

b) delle proprietà comprese nei singoli comuni.

(Approvato).

Art. 5.

La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si farà dalla Commissione cen-

suaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e coll' intervento dei possessori interessati; o loro rappresentanti da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei Comuni limitrofi; come pure le contestazioni rimaste insolute; non sospenderanno il corso della operazione.

I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Senatore FERRARIS. Io prego l'onorevole Commissario Regio a volermi dire la sua opinione intorno all'art. 5, in rapporto all'art. 6.

L'art. 6, quando parla delle delimitazioni tra i singoli possessori, stabilisce una competenza speciale per le controversie che possono nascere, e lascia intravedere la possibilità e la convenienza di indurre i proprietari a regolarizzare i confini, la figura dei singoli appezzamenti. Non così si dice, almeno apertamente, per le delimitazioni tra comuni e comuni. Eppure, se le delimitazioni tra privati possono presentare questioni giuridiche, le delimitazioni tra comuni non presentano, per lo più, che questioni d'indole meramente amministrativa. D'altra parte, se la regolarizzazione degli appezzamenti tra privati reca molti vantaggi individuali, la regolarizzazione dei confini fra comuni, oltre all'utile dei proprietari de' terreni, porta in generale ben maggiore utile all'interesse pubblico.

In una gran parte d'Italia, molti comuni hanno dei confini meramente fittizi, convenzionali, senza alcun riscontro, capo saldo o linea materiale, visibile, mentre invece, si potrebbero portare a limiti naturali, strade, canali e simili, in via di rettificazione di confini, come si fa in grande tra gli Stati; conciliando così, e procurando l'interesse dei comuni e quello dei proprietari; imperocchè ben sovente accade che linee di delimitazioni passino in mezzo ad appezzamenti in una sola coltura, anzi perfino in mezzo a fabbricati.

Sarebbe quindi desiderabile, che i comuni consentissero e si inducessero a queste delimitazioni per reciproco accordo. Però tutti noi

sappiamo con quale gelosia i comuni difendono quello che si diceva anticamente *il registro*, cioè il loro territorio imponibile, in parte per un gretto, ma pure irrefrenabile zelo, in parte pel timore che anche la menoma modificazione del territorio arrechi pregiudizio nel rapporto dei tributi: laonde essendo purtroppo da aspettarsi talvolta difficoltà, più frequentemente ingiusta repugnanza, a modificare le linee di confine, ritengo si farebbe cosa eminentemente utile se alle Commissioni istituite, oltre alla facoltà di definire le controversie sui confini fra possessori, si desse pure facoltà di regolarizzare i confini fra comuni e comuni.

Questo è uno dei punti che, se non risulta dalle parole proprie dell'articolo 5, viene a risultare dal suo spirito, e che quindi potrebbe essere oggetto delle disposizioni regolamentari con cui si provvederà alla buona ed utile esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Finali.

Senatore FINALI, *Relatore*. Faccio qui un'osservazione di lievissimo momento; della quale peraltro gioverà forse tener conto nel regolamento.

Nell'articolo 5 si dice, che nelle operazioni di delimitazione e terminazione, alle quali debbono concorrere le rappresentanze dei comuni e dei possessori interessati, l'assenza dei rappresentanti di alcuni dei comuni limitrofi non farà sospendere l'andamento della operazione.

L'articolo 7 in cui si parla non della terminazione o delimitazione, ma del susseguente rilevamento, in cui occorre la stessa assistenza, dice, che anche se mancano tutti i rappresentanti dei comuni, non rimane sospesa l'operazione. A noi pare che anche nel primo caso benchè si dica « alcuni » intenda anche tutti; vale a dire cioè, che tanto nella delimitazione e terminazione quanto nel rilevamento, se mancano anche tutti i rappresentanti di comuni debitamente invitati, non debba nè nell'un caso nè nell'altro rimaner sospeso l'andamento dell'operazione.

Questa, ripeto, è una lievissima osservazione che può avere pronta soddisfazione nel regolamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno*. La questione accennata dall'onorevole Senatore Ferraris, e quella dell'onorevole Senatore Finali, avranno la loro facile soluzione nel regolamento.

Di regola, quando si procede alla determinazione dei confini comunali c'è o il fatto che l'indica, o l'indicatore di cui si servono coloro che fanno il rilevamento, i quali hanno abbastanza pratica e cognizione, così che difficilmente sbagliano le loro indicazioni; quindi i casi di controversia sono rarissimi.

E secondo la giurisprudenza attuale, quando due comuni controbattono per delimitazione di confini, si istruisce la pratica, che ordinariamente è decisa in via amministrativa con Decreto reale, udite le rispettive ragioni, purchè la questione non sia di competenza del potere giudiziario. Col regolamento sarà pertanto facilissimo disciplinare questa materia.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Finali, è certo che non si può sospendere l'operazione perchè ciascuno intervenga.

Basta avvisare che si procede all'operazione, e si ritiene che chi non interviene acconsente di fatto all'operazione.

Ma queste sono piccole difficoltà che dovranno essere risolte dai regolamenti, i quali daranno guarentigie sufficienti per togliere di mezzo il dubbio di qualsiasi inconveniente nella materia dei rilevamenti, e della delimitazione dei confini.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sopra questo art. 5, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 6.

La delimitazione e la terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contraddittorio coi rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco. L'assenza loro non sospenderà il corso della operazione.

Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevol-

mente dalla Commissione; o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolte dalla Commissione giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

I termini stabili saranno riferiti in mappa, e di tutte le operazioni occorse, e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigerà atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il Comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

(Approvato).

#### Art. 7.

Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento di delegati dalle Commissioni censuarie comunali se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei Comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 8.

Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile. Il Governo dovrà presentare il relativo disegno di legge entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Senatore FINALI, *Relatore*. Questo articolo ottavo contiene una promessa la quale è assai grata a tutti quelli che riguardano ai fini civili a cui deve servire il catasto, il quale dà sicu-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1886

rezza matematica alla proprietà, ed è proprio il vero fondamento del Credito ipotecario.

Il problema che si propone qui, di dare al catasto effetti giuridici, non è mica facile; e tale non fu in quei pochi paesi che hanno adottato il sistema, e sono alcuni Cantoni della Svizzera ed alcuni Stati di Germania. Sembra poi il sistema così detto probatorio richiedere una qualche condizione speciale nelle condizioni del paese, ed in ispecie nelle condizioni del trapasso delle proprietà: giacchè, se io non erro, il Governo di Prussia non ha applicato il sistema probatorio o d'intavolazione nelle sue provincie renane, come ha fatto nel resto del Regno, perchè quelle risentono ancora profondamente l'influenza del Codice civile francese. Ma sia questa od altra la ragione di quella eccezione; certo è che questo è un problema arduo, tentato in molti luoghi, risoluto in pochi, un problema degno della sapienza giuridica italiana, che anche in questo non verrà meno alle sue gloriose tradizioni.

Questa è una delle future leggi di grande importanza promesse dalla legge che stiamo discutendo; ed un'altra ne è promessa all'art. 51 pel riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie; una terza di minore importanza è promessa dall'art. 42. Per il riordinamento del sistema tributario della legge non è assegnato un termine, ma credo che l'onorevole Presidente del Consiglio riguardo alla medesima abbia il pensiero di presentarla nel più breve termine possibile. Per la legge intorno agli effetti giuridici del catasto è assegnato un termine di due anni; ma questo termine credo che, traendo partito da studi già fatti intorno al problema ed alle sue attinenze e alla vigente legislazione civile, si potrà ridurre a meno.

La Commissione guardando a quest'articolo ritiene che virtualmente abbia una comprensione più grande di quella che sia nella parola; e se mai non l'avesse, invocherebbe dal Governo una maggiore estensione. Si tratta di dare effetto giuridico al catasto dei terreni; ma perchè non si darebbe anche a quello dei fabbricati? La materia è identica; i fini a cui deve servire il catasto dei terreni sono identici a quelli cui deve servire il catasto dei fabbricati.

Una legge quindi, la quale provvedesse solo

per il catasto dei terreni, sarebbe una legge incompleta e monca.

Ond'è che noi facciamo questa osservazione, persuasi che da parte del Governo verrà fatta al Senato la dichiarazione, che gli studi del sistema legislativo che si prepara riguarderanno non solo il catasto dei terreni, ma eziandio quello dei fabbricati.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Su questo ultimo punto posso dare le più ampie assicurazioni che si intendeva alludere non soltanto al catasto dei terreni, ma anche a quello dei fabbricati; e sebbene nella discussione presso l'altro ramo del Parlamento non mi sembri che siasi fatta apertamente una dichiarazione di questa natura, era però stata espressa estesamente nella Relazione innanzi alla Camera, e non vi è assolutamente alcuna ragione di distinguere i terreni dai fabbricati. Lo stesso articolo 1° della legge indica quale primo ufficio del catasto quello di accertare le *proprietà immobili*, in generale, ossia senza distinzione, e ciò sta pure in corrispondenza coll'ulteriore disposizione che debbano rilevarsi anche le aree dei fabbricati urbani. Se si vuol dare efficacia giuridica al catasto dei terreni, militano le medesime ragioni per darla anche al catasto dei fabbricati; tanto più che si verifica un passaggio continuo dall'uno all'altro, per quanto concerne la distinzione dei fabbricati rurali dai civili, onde è indispensabile che si seguano le medesime norme.

Vi è una sola differenza fra i due catasti, ma che però non fa stato pel caso nostro, vale a dire l'ineguale importanza della mappa per l'individuazione topografica dell'ente. Rispetto ai terreni l'importanza della mappa è grandissima; rispetto ai fabbricati, invece, è alquanto limitata; per questi non vi è bisogno di delimitazione o terminazione; in tale riguardo il fabbricato fa mappa in certo modo da sè, piantato fissamente com'esso è sopra il terreno; ed il catasto stesso geometrico dei fabbricati non è tale che per l'area; quanto al corpo del fabbricato, il catasto è più propriamente descrittivo; invece, per quanto concerne l'efficacia giuridica della iscrizione in catasto, che è il vero punto di partenza, giacchè serve a stabilire il diritto,

non vi è luogo a distinguere, e ciò che valesse giuridicamente per i terreni dovrebbe valere all'egual titolo anche per i fabbricati.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile sulla quale è fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

(Approvato).

#### Art. 10.

Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola, dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali, e sentite le Giunte comunali.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. In questo art. 10 è occorso alla Commissione di fare alcune osservazioni e di esprimere alcuni voti, se non identici, analoghi a quelli che ha fatto intorno all'art. 3, che riguarda le mappe.

Quei voti riguardavano la scala della mappa; qui si tratta invece della sua unità.

È noto che non sempre il comune censuario e il comune amministrativo si identificano, specialmente nelle provincie lombardo-venete, dove è frequente il caso di più comuni censuari nello stesso comune amministrativo. Anche nelle provincie romane furono soppressi i comuni appodiati, più frequenti nelle Marche e nell'Umbria, che avevano una mappa loro propria ciascuno.

Ora questo art. 10, inteso letteralmente, vorrebbe che ogni comune amministrativo abbia una sola mappa; per conseguenza, quando un comune amministrativo, ha due o tre mappe corrispondenti ai due o tre comuni censuari che

lo compongono, e il comune d'Arcevia nelle Marche ne ha otto o dieci, dovrebbe rifarsene la mappa per intero, a fine di darle la desiderata unità.

Ma noi crediamo che ciò non sia quello che si vuole; e la Commissione nella sua maggioranza fa voti che si possano mantenere queste divisioni censuarie interne, non mancando il modo di dare unità virtuale alla mappa, formando dei comuni censuari tante sezioni dello stesso comune amministrativo.

E poichè ho la parola su questo argomento, desidererei d'intendere una dichiarazione dal Regio Commissario intorno ad altro punto riferibile a questo stesso art. 10.

La Commissione non crede che per necessità la mappa, per essere unica, debba avere un numero progressivo continuo: in alcuni comuni andrebbe ad avere dei numeri di cinque ed anche di sei cifre, e perciò incomodi e soggetti più facilmente ad errori. Anche le Banche d'emissione evitano nei loro biglietti i numeri troppo alti, dividendoli in serie. Quindi pare che quando in un comune il numero di mappa andasse troppo alto, per esempio superasse le quattro cifre, si dovesse per regolamento prescrivere che si facciano tante mappe subalterne, tanto più che l'unità della mappa non sarebbe per tal modo compromessa. Intorno a questi due punti la Commissione amerebbe conoscere gli intendimenti del Governo.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. La disposizione dell'art. 10 lega la mappa alla tariffa; e forse è stato questo il senso fondamentale con cui è stato redatto:

« Di regola, ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa, » perchè necessariamente mappa e tariffa sono tra loro legate. Infatti la tariffa si fa per particelle, e ciascuna particella deve figurare in mappa, a norma della rispettiva qualità e classe da cui va distinta; in altri termini, la tariffa si fa per qualità e classi di particelle; quindi se vi è una sola tariffa, ne viene di conseguenza che ci deve essere, estimativamente parlando, una sola mappa.

Forse allora non si è riflettuto abbastanza



alla difficoltà che poteva presentarsi nella interpretazione di questo passo preso alla lettera.

Io credo però che l'interpretazione data dalla Commissione sia la vera, e non parmi che ci sia di bisogno di mutar nulla nel testo della legge, e si possa commettersi anche qui al regolamento. Basta soltanto che ciascun comune abbia una mappa a sè, che sia distinta da quella dei comuni limitrofi, e non si attraversi ai confini amministrativi corrispondenti.

Ma questa mappa comunale può essere liberamente divisa in sezioni: è il sistema francese, che abbiamo pure in qualcheduno dei nostri catasti, e a cui non osta per nulla la volontà della mappa. È come dividere la mappa in più fogli e farne un atlante. Con che si può avere anche il vantaggio che accennava dianzi l'onorevole Relatore, di evitare i numeri di troppe cifre.

Io stesso riflettei spontaneamente su questo articolo, domandandomi se avremo una numerazione unica progressiva per ogni comune, come accade in qualche catasto; nel qual caso, per comuni, assai vasti e di proprietà e qualità molto frazionate, potremo riuscire a numeri di 4 ed anche 5 cifre, a tanto potendo ammontare nel loro totale le particelle comprese, e ciascuna dovendo andare contrassegnata da un proprio numero.

In tal caso la cifra può tornare incomoda, ed anche dar luogo più facilmente ad errori materiali. Tale inconveniente potrebb'essere invece evitato suddividendo la mappa in sezioni.

Sarà questo un punto da studiarsi nel regolamento; per ora, e senza pregiudicare in nulla la questione, mi limito ad avvertire che, per mio giudizio, il tenore della legge non vi si opporrebbe.

Che anzi siffatta considerazione parmi poter assumere una speciale importanza in vista di ciò che già esiste, e di conformità alla disposizione della legge che si possa utilizzare le mappe esistenti quando possano ritenersi servibili per il nuovo catasto.

Non solo noi abbiamo in qualche parte delle mappe già divise in sezioni, ma soprattutto nel lombardo-veneto, il comune amministrativo è stato spesse volte diviso in più comuni censuari, ciascuno dei quali con una propria mappa, ed anche una propria tariffa. Vi si è preso, cioè, per unità censuaria, non il comune tutto intero,

ma ciascuna frazione che avesse in origine un patrimonio distinto suo proprio. Tanto che nel nuovo censo lombardo-veneto il numero dei comuni censuari è risultato quasi doppio di quello dei comuni amministrativi. E similmente è avvenuto, per altre considerazioni, anche nel catasto ex-pontificio.

Oltrechè i limiti originari dei comuni amministrativi andarono successivamente alterati di varie guise, e le rispettive circoscrizioni non hanno più potuto rimanere le stesse in rapporto colle censuari e di prima.

Ora, per la presente legge, ciascun comune amministrativo dovrà costituire, di regola, e salvo le eccezioni autorizzate dalla legge stessa, un solo comune censuario con una sola mappa e una sola tariffa; e quando d'altronde sia il caso di poter utilizzare le mappe esistenti perchè ancora servibili, e mantenere o alterare il meno possibile la relativa numerazione, sembra che il metodo più espediente sia quello di considerare ciascun comune censuario come una semplice sezione del comune amministrativo, per quanto concerne la mappa, e salvo ad applicare al comune amministrativo tutto intero una sola tariffa.

Tutto ciò, ripeto, dovrà essere diligentemente studiato e considerato nel regolamento, e nulla osta nella legge che ne sia ad esso riservata la definizione, di corrispondenza all'opinione su ciò espressa dalla Commissione. La mappa cioè potrà essere distinta in sezioni, senza cessare per questo di essere unica per ogni comune, come dev'essere unica la tariffa; e questo metodo potrebbe anche giovare allo scopo di meglio utilizzare, per quanto è possibile, il materiale esistente.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola su questo art. 10 lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Si legge l'art. 11.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

Art. 11.

La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe.

La rendita imponibile è quella parte del pro-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1886

dotto totale del fondo che rimane al proprietario netta dalle spese e perdite eventuali.

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

PRESIDENTE È aperta la discussione su questo art. 11.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Su questo art. 11 la Commissione ha fatte alcune osservazioni che riceveranno, credo, soddisfazione nel regolamento, senza che trovino ostacolo nella legge, o richieggano alcun provvedimento legislativo.

L'articolo indica il tempo entro il quale si debbano raccogliere i dati, per determinare la quantità dei prodotti che si attribuisce a ciascun fondo ed a ciascuna particella.

Nella proposta presentata alla Camera dei Deputati si ammetteva per assoluto che questi prodotti si dovessero ricercare in un dodicennio. Difatti si diceva:

« I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione secondo gli usi e le condizioni locali; ed il prodotto sarà calcolato sulla media del dodicennio che precede l'anno dalla pubblicazione della legge ».

E fu osservato che vi sono delle coltivazioni il cui pieno giro, la rotazione, non è contenuta in un dodicennio; per esempio la coltivazione forestale è ben raro, seppure è mai, che sia compresa in tale periodo di tempo.

Quindi, opportunamente nella legge, come fu votata nella Camera dei Deputati, si dice « che la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime ».

Ma se si è considerato un caso, non se ne è considerato un altro, che sarà meno frequente, ma che pure si dà, cioè l'introduzione di nuove coltivazioni.

Quando si è introdotta nel comune da minor tempo una nuova coltivazione è impossibile tener conto di un intero dodicennio; e qualche volta, trattandosi di acclimazione di semi o piante esotiche, non si può neppure ricorrere per assimilazione all'esempio di un altro comune per trovare la quantità del prodotto. Quindi credo che il regolamento dovrà provvedere a questo caso, determinando che la quantità del prodotto sia desunta dalla esperienza anche minore di un dodicennio, quando non vi sia modo di stabilirla sopra una maggior durata.

Si è previsto un caso, l'altro si è sottinteso, perchè è una necessità; ma sarà bene che il regolamento ne tenga conto.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Credo in fatti che sia materia da lasciare al regolamento. Quando il dodicennio non ci è, non si potrà naturalmente ricorrervi, e bisogna contentarsi di un termine meno lungo per assegnare il prodotto. Sono casi rari, nel senso che possa andarne modificata la qualità generica delle colture, come s'intendono in catasto, e dove naturalmente si va per categorie alquanto larghe e comprensive, le quali non mutano per qualche variazione parziale di prodotti; ma siccome nella valutazione bisogna pure tener conto della quantità e qualità dei singoli prodotti compresi, così non v'ha dubbio che tali casi possano pure verificarsi, ed avere una sufficiente importanza.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti l'art. 11.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

L'ora essendo inoltrata il seguito di questa discussione è rimandato a domani, se il Senato non ha difficoltà che si tenga seduta domani.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati, e per la nomina dei due Commissari, uno alla Biblioteca ed uno alla

Giunta delle petizioni, per cui i signori Senatori hanno già avuto le schede.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Procederò all'estrazione a sorte di tre nomi di Senatori per lo scrutinio delle schede per la nomina dei due Commissari.

(Si estraggono dall'urna i nomi dei Senatori, Verga Carlo, Corsi Luigi, Farina Agostino).

PRESIDENTE. Prego ora i signori Segretari a voler fare lo spoglio delle urne.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina concernente la consegna di opere incomplete:

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali:

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossana a destra del fiume Po. Allargamento e sistemazione del cavo predetto:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di permuta e cessione di beni demaniali:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Proroga del termine per la alienazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Comunico al Senato il risultato della votazione per la nomina di un Commissario alla Biblioteca.

Senatori votanti 70.

Il Senatore Pallieri ebbe voti 34, il Senatore Messedaglia 11, il Senatore Brioschi 7, il Senatore Majorana-Calatabiano 5, il Senatore Lampertico 4, ed altri voti dispersi.

Per conseguenza nessuno avendo ottenuta la maggioranza assoluta, vi sarà ballottaggio fra il Senatore Pallieri ed il Senatore Messedaglia.

Ora comunico il risultato della votazione per la nomina del Commissario alla Giunta delle petizioni.

Senatori votanti 70.

Il Senatore Paternostro ebbe voti 26, il Senatore Guerrieri-Gonzaga ebbe voti 10, il Senatore Pasella 7, il Senatore Allievi 5, il Senatore Messedaglia 2, il Senatore Majorana-Calatabiano 3, ed il Senatore Pallavicini ebbe voti 2: altri voti dispersi.

Quindi fra i Senatori Paternostro e Guerrieri-Gonzaga vi sarà pure ballottaggio.

Ora darò lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

I. Votazioni di ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Biblioteca ed alla Giunta delle petizioni;

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Riordinamento della imposta fondiaria;

Proroga del termine stabilito dalle leggi 26 febbraio 1865 e 9 marzo 1871, per la estinzione del debito degli affrancanti delle terre del Tavoliere di Puglia;

Costruzione di un edificio ad uso di Dogana e Capitaneria nel Porto di Bari;

Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili.

La seduta è levata (ore 6  $\frac{1}{4}$ ).